D. Lgs. 33/2013

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

 1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:

 a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati *((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di* *quelli))* per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

 b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

 c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

 d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

 *((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))*

 2. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti))* di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sonopubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dellaeventuale partecipazione dell'amministrazione, alla duratadell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante perl'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero deirappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, altrattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali *((dei soggetti))* di cui al comma 1 *((...))*.

 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata *((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono* *tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per* *prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e* *societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a* *c)))*.

 5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

 *((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.))*